

INTESA TRA REGIONE TOSCANA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Premesso

1. che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, i soggetti pubblici, e dunque anche la Regione Toscana e le Università presenti nel territorio regionale, devono adottare, entro il 15 maggio 2006, un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
2. che in data 13 aprile 2006 il Garante ha reso il prescritto parere sullo Schema-tipo di Regolamento predisposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed in data 17 novembre 2005 quello sullo Schema-tipo di Regolamento del Sistema universitario;
3. che la materia sanitaria rientra sia tra le attività di competenza istituzionale delle Università, per gli aspetti di didattica e di ricerca, sia tra le attività di competenza istituzionale delle Regioni e delle Province autonome, per gli aspetti assistenziali e di cura;
4. che nelle strutture e aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura presenti nella Regione Toscana e operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale c'è pertanto una integrazione di attività di competenza della Regione Toscana stessa e delle Università toscane;
5. che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da una parte e la CRUI dall'altra hanno, in data 15 dicembre 2005, definito un'intesa per disciplinare le modalità di regolazione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture e aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per i profili di rispettiva competenza;
6. che è opportuno disciplinare le modalità di regolazione dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture e aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per i profili di rispettiva competenza;
7. che è di conseguenza interesse della Regione Toscana e delle Università toscane definire gli aspetti di cui sopra in ambito regionale.

Tutto ciò premesso, tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze

si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Disciplina dei trattamenti)

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dei dati sensibili e giudiziari in materia sanitaria, le attività di didattica e di ricerca integrate con le attività assistenziali e di cura sono regolate secondo le disposizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del sistema universitario, così come conformemente adottato dalle Università presenti nel territorio regionale.


2. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dei dati sensibili e giudiziari in materia sanitaria, le attività assistenziali e di cura integrate con le attività di didattica e di ricerca sono regolate secondo le disposizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dalla Giunta Regionale.

Articolo 2 (Accordi previgenti)


1. Nelle Convenzioni e Protocolli di intesa già in essere tra Regione Toscana e Università le eventuali previsioni non conformi alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari, si intendono come non apposte e vanno pertanto disapplicate.
2. Le Convenzioni e i Protocolli di intesa già in essere saranno comunque verificati al fine di adeguarli anche formalmente a quanto sopra previsto. Per tale verifica, la Regione Toscana darà indicazioni alle aziende sanitarie regionali.

Data 11 luglio 2006

Il Vice Presidente
della Giunta Regionale
Dr. Federico Gelli



Il Rettore dell'Università
degli Studi di Firenze
Prof. Augusto Marinelli



ⓐ